

quasi la maggioranza di una classe del magistrato d'Appello, avesse riconosciuta la certezza delle circostanze attenuanti, il tribunale di prima cognizione venisse a dichiarare a sua posta che tali circostanze non esistono, e che perciò la causa, non da esso tribunale, ma sibbene dal magistrato superiore debbe essere giudicata.

Scorgesi in ciò una specie di sconvenienza, in quanto che si metterebbe in certo modo in conflitto il magistrato superiore coll'inferiore; ed in altri termini il tribunale inferiore verrebbe a costituirsi giudice di un atto del tribunale superiore.

Un secondo inconveniente sta in ciò che, invece di ottenere quell'economia e quella maggiore facilità nella spedizione delle cause a cui s'intende con questo progetto nei detti casi, i quali per verità saranno rari, in cui dal dibattimento orale appariranno escluse le circostanze attenuanti; in detti casi, io dico, ben lungi dall'ottenere una economia nelle spese, ben lungi dal conseguire una più sollecita spedizione delle cause, la durata di queste sarà allungata, perchè vi saranno due giudizi, ossia due dibattimenti orali, l'uno dinanzi al tribunale di prima cognizione in seguito al rinvio fatto dalla sezione d'accusa, e l'altro dinanzi al magistrato d'Appello, dopochè il tribunale di prima cognizione avrà giudicato che realmente in quella causa non esistessero circostanze attenuanti, ed avrà, non ostante il rinvio, dichiarata la sua incompetenza.

Ma il deputato Genina diceva: questi casi, essendo rarissimi, l'economia non sarà tolta di mezzo. Io l'ho pure ammesso che questi casi avranno ad essere rarissimi; ma ritengo però che, se rari saranno i casi nei quali il tribunale di prima cognizione potrà far uso della facoltà che gli viene concessa con quest'articolo, forse non sarebbero poi ugualmente rari, quando, invece di poter usare della facoltà in discorso, di estendere la pena del carcere, avesse il diritto di rimandare la causa al tribunale superiore.

Io non voglio certamente accusare i tribunali di una velleità d'indipendenza inverso ai tribunali superiori; ma il sentimento dell'indipendenza è connaturale a tutti i corpi, i quali sono inclinati a mostrare la propria autorità ed a sostenerla, per quanto sia loro concesso, a fronte anche dei tribunali superiori.

E, pertanto, che ne avverrebbe se questo sentimento venisse a dichiararsi e ad agire? Ne avverrebbe che i tribunali inferiori coglierebbero facilmente l'occasione per usare la facoltà di rimandare la causa ai tribunali superiori, dichiarando così che il tribunale superiore non aveva bene esaminate le circostanze del fatto; si varrebbero cioè di tale facoltà per dire che, dal dibattimento orale, le pretese circostanze attenuanti rilevate dalla sezione d'accusa risultarono escluse, e conseguentemente il ritorno della causa al magistrato superiore si renderà forse frequente.

Invece, se ai tribunali inferiori sarà unicamente data la facoltà di accrescere la durata del carcere, quando le circostanze attenuanti non saranno da essi riconosciute per esistenti, io tengo per certo che i tribunali di prima cognizione non vorranno mai, senza una chiara ed impellente ragione, aggravare la condizione dell'imputato, non vorranno cioè far uso di questo straordinario potere, se non quando il dibattimento orale avrà chiaramente dimostrato che le circostanze attenuanti non esistevano, ed essere per errore o per alcun vizio dell'istruzione scritta che tali circostanze parvero esistenti. Rari adunque saranno i casi, secondo la proposta ministeriale, dell'applicazione d'una pena maggiore rispetto alla durata del carcere, ma non sarebbero forse così rari gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'accettazione della pro-

posta del deputato Genina. Con esso, io stimo, si verrebbero a diminuire gli effetti della divisata economia e la desiderata celerità nella spedizione delle cause. Questi inconvenienti furono anche presentiti nel Belgio; ma nel Belgio, appunto per non dar luogo al nuovo rinvio della causa dal tribunale inferiore al tribunale superiore, si adottò un altro mezzo termine, e fu quello di ritenere come cosa assolutamente giudicata la deliberazione della sezione d'accusa, a segno che, anche quando dal procedimento orale non venissero a risultare escluse le circostanze attenuanti, tuttavia il tribunale non potesse mai far luogo che all'applicazione della pena correzionale senza alcun aumento, e ciò per togliere di mezzo l'inconveniente che una causa inviata dalla sezione d'accusa al tribunale di prima istanza potesse far ritorno al tribunale superiore, per evitare, cioè, l'inconveniente che per lo stesso e medesimo oggetto potessero istituirsi due distinti e solenni dibattimenti.

Ma questo mezzo adottato dalla legge belgica non mi parve scevro d'inconvenienti, poichè è indubitato che si deve giudicare sopra le risultanze del dibattimento orale anzichè sopra quelle della processura scritta.

Quindi è che dal processo orale venendo a risultare che le circostanze non fossero poi realmente tali da motivare un cambiamento di giurisdizione e non essendo giusto che venga applicata una pena inadeguata, mi parve che il miglior mezzo per conciliare le varie sentenze, cioè il principio dell'economia e della celerità delle cause col principio dell'applicazione della pena a seconda della colpa e della gravità del reato, fosse quello indicato, di lasciare cioè che la deliberazione della sezione d'accusa produca un effetto assoluto quanto al rinvio, ma di attribuire nel tempo stesso al tribunale di prima cognizione la facoltà di estendere la pena del carcere sino a quel segno cui avrebbe potuto estendersi la pena della reclusione, qualora la sentenza si fosse pronunciata non dal tribunale di prima cognizione, ma dal tribunale d'appello.

Queste sono le considerazioni che mi hanno indotto a formulare la proposta in discorso. La Camera vedrà ora quale dei due partiti sia il più conveniente; io mi rimetto interamente a quanto essa sarà per decidere.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Genina.

(È appoggiata.)

GENINA. Dacchè l'onorevole signor ministro non ha creduto di accettare il mio emendamento, ho ben poca speranza di poterlo vedere sancito dalla Camera; tuttavia esporrò qualche riflessione in risposta a quanto faceva osservare l'onorevole guardasigilli. Egli non crede che sia accettabile il mio emendamento perchè toglierebbe in gran parte i vantaggi dell'economia della legge, aggravando grandemente le spese.

Io gli farò osservare che questo aumento avrebbe soltanto luogo in quei casi nei quali veramente le circostanze attenuanti non esistessero, in casi cioè che non sarebbero frequenti.

Non verrebbe dunque a scemarsi il vantaggio della legge, perchè la diminuzione deve essere proporzionata alla quantità dei casi nei quali si potrebbe applicare. Non nego che in questo caso veramente si aumentino le spese, perchè bisognerebbe non considerare il dibattimento orale che avrebbe luogo davanti al tribunale di prima cognizione, o dinanzi ai giudici di mandamento, ma converrebbe che il dibattimento orale si facesse dinanzi ai giudici competenti; non lo nego, ripeto, questo sarebbe un aumento di spesa, ma prego l'onorevole ministro ad osservare che sebbene vi sia un qualche